

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato viene denominata:

"City Angels Lombardia ODV".,

e assume la forma giuridica di associazione.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, sarà utilizzabile nella comunicazione con i terzi l'indicazione di ETS a prescindere dall'inserimento nella denominazione sociale.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di MILANO.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

ART. 2

(Democraticità dello Statuto)

L'associazione è apartitica e aconfessionale. Non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua e di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento fra gli associati.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Finalità)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore di soggetti terzi delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 5 in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

Tali finalità risulteranno in concreto realizzate avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o dei loro aderenti, attraverso l'assistenza sociale a poveri, emarginati, cittadini italiani o stranieri, tossicodipendenti, profughi, bisognosi e disadattati in genere, sia sulla strada e sia in centri appositamente allestiti e gestiti.

ART. 5

(Attività)

L'Associazione si propone pertanto di svolgere, in via principale, le attività di interesse generale consistenti in:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché; le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché; dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale: attività di vigilanza non armata nei pressi di scuole, istituti di credito, in occasione di feste e manifestazioni o a favore di Enti pubblici e privati, servizi di pulizie, piccola manutenzione, raccolta indumenti e materiale dimesso, allestimenti stand, facchinaggio, distribuzione giornali, servizi di custodia parcheggi, manutenzione del verde, sgomberi e traslochi, trasporto cose e persone, organizzazione e gestione di eventi e spettacoli, servizi per gestione bagni-docce o altre attività a carattere commerciale purché siano marginali, secondo i criteri definiti da apposito Decreto ministeriale, rispetto alle attività istituzionali.

L'individuazione di tali attività è operata da parte dell'organo d'amministrazione.

L'organizzazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

ART. 6

(rapporti con altre associazioni)

L'Associazione City Angels Lombardia ha la facoltà di aderire ad altre Associazioni, operanti sia sul territorio nazionale italiano, sia su quello estero, previo esame della conformità dei principi statutari che animano l'Associazione cui si aderisce a quelli che animano City Angels Lombardia.

Dette verifiche di conformità sono devolute alla cognizione del Consiglio Direttivo che, all'esito, su indicazione del Presidente, delibera in ordine all'instaurazione del rapporto associativo, o meno.

ART. 7

(Affiliazione)

L'Associazione City Angels Lombardia aderisce all'Associazione City Angels International. City Angel Lombardia assume pertanto il dovere di osservare i principi fondativi umanitari e filantropici di City Angel International, nei quali ha dichiarato di riconoscersi e alla quale ha chiesto l'affiliazione.

L'adesione a City Angels International è da intendersi quale instaurazione di rapporto, non necessariamente di tipo associativo, volto a consentire a City Angels Lombardia l'utilizzo all'interno della propria denominazione dell'espressione "City Angels", ovvero dell'espressione "Angels" o "Angeli", ovvero una traduzione in altra lingua della stessa espressione, ovvero l'impiego di espressioni che siano comunque ad essa assimilabili e/o confondibili, nonché l'autorizzazione all'impiego

di fregi e/o simboli e/o segni distintivi dell'Associazione City Angels International, ovvero di altri similari assimilabili e/o confondibili.

All'Associazione City Angels International viene riconosciuta la facoltà di interrompere e/o sciogliere in qualsiasi momento il rapporto con City Angels Lombardia.

L'interruzione e/o lo scioglimento del rapporto comporterà il divieto per City Angels Lombardia all'utilizzo all'interno della propria denominazione dell'espressione "City Angels", ovvero dell'espressione "Angels" o "Angeli", ovvero una traduzione in altra lingua della stessa espressione, ovvero l'impiego di espressioni che siano comunque ad essa assimilabili e/o confondibili, nonché l'autorizzazione all'impiego di fregi e/o simboli e/o segni distintivi dell'Associazione City Angels International, ovvero di altri similari assimilabili e/o confondibili.

L'Affiliazione ha durata illimitata salvo revoca da parte di City Angels International e a sua totale discrezione.

City Angels Lombardia gode di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e fiscale rispetto a City Angels International, cui è tenuta a versare una quota annuale per l'affiliazione, pena la decadenza dell'affiliazione stessa.

ART. 8

(Patrimonio)

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) contributi dello Stato o di Enti pubblici e contributi di organismi internazionali;
- e) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

ART. 9

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 10

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

(Libri sociali)

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati e degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali se nominati;
- e) il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- f) Libro dei Verbali e delle Decisioni dei Probiviri (se nominato).

I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura dell'organo amministrativo, mentre quelli di cui alla lettera d) ed f) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il libro dei Verbali e delle Decisioni dei Probiviri dovrà riportare il verbale di ogni riunione dell'organo indicandone almeno la data, il luogo, il nominativo dei presenti, il nominativo di chi preside la riunione, del segretario, l'ordine del giorno, lo sviluppo sintetico della discussione delle materie poste all'ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma di tutti gli intervenuti.

ART. 13

(Associati e aderenti)

Sono associati ed aderenti dell'Associazione rispettivamente tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Esse presteranno la propria opera a titolo gratuito.

Non possono essere ammessi coloro che abbiano tenuto comportamenti in contrasto con le finalità dell'Associazione e in violazione delle norme del presente statuto e di eventuali regolamenti interni, ovvero abbiano manifestato atteggiamenti scorretti, violenti o di estremismo politico e comunque abbiano portato nocumento all'immagine e al buon nome dell'organizzazione.

L'ammissione degli aderenti avviene in seguito a domanda scritta indirizzata all'organo di amministrazione. Essa deve contenere le generalità dell'aspirante aderente, l'impegno a rispettare lo statuto dell'Associazione, lo statuto di City Angels Italia e lo statuto di City Angels International, nonché gli eventuali regolamenti interni.

L'aspirante socio verrà sottoposto ad un periodo di prova nel quale verranno verificate le sue attitudini nonché le sue capacità psico-attitudinali.

Egli dovrà partecipare ad un corso di formazione specifico, al termine del quale l'organo amministrativo delibererà in merito all'ammissione e comunicherà la propria decisione all'aspirante socio.

L'organo amministrativo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale non ammissione deve essere motivata. L'Organo amministrativo dispone l'iscrizione del nuovo socio nel libro degli associati, con decorrenza dalla data della delibera relativa.

In seguito alla comunicazione di avvenuta ammissione il socio è tenuto al versamento della quota associativa deliberata dall'organo amministrativo.

ART. 14

(Diritti e doveri degli associati aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo che ne cura la tenuta da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 15

(I volontari)

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti aderenti.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs. 117/2017 ed esclusivamente se necessario per il suo regolare funzionamento o a qualificare e specializzare l'attività svolta.

ART. 16

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso

ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale l'organo di amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di violazione del presente Statuto o del Regolamento interno di amministrazione, di inadempienza agli obblighi di versamento della quota sociale o alle deliberazioni degli organi sociali oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea. La procedura è regolamentata dall'art. 32

ART. 17

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione denominato: Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti (se istituito).
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata in osservanza alle norme del CTS (Art. 34) e salvo quanto previsto per l'organo di controllo.

ART. 18

(Responsabilità degli organi sociali)

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, salvo la responsabilità limitata per le obbligazioni dell'Ente col suo patrimonio, a seguito dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 comma 7 del CTS.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 19

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'organo amministrativo convoca l'assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'organo amministrativo dovrà convocare l'Assemblea quando lo richieda almeno un quinto degli aderenti regolarmente iscritti a libro soci.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data e l'ora previste per la prima convocazione e per la seconda convocazione, il luogo in cui si terrà l'assemblea, gli argomenti posti all'ordine del giorno.

All'ordine del giorno è consentita l'indicazione della voce "Varie ed eventuali". Gli eventuali argomenti posti a tale voce non potranno comunque essere discussi e deliberati se anche uno solo degli intervenuti si oppone alla trattazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

I voti sono palesi.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 20

(Assemblea ordinaria-quorum)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

ART. 21

(Assemblea straordinaria-quorum)

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

La delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione, la fusione, la Scissione e la Trasformazione dell'ODV richiede comunque la presenza di almeno 1/4 degli Associati con decisione deliberata a maggioranza di voti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

La delibera sullo scioglimento dell'Associazione e le modalità della liquidazione richiede il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.

Art. 22

(Diritto di voto)

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha un voto. Il voto è palese, per alzata di mano. I soci non possono farsi rappresentare mediante conferimento di delega salvo per le decisioni che comportino modifiche statutarie, la fusione, la scissione e la trasformazione, e scioglimento ove sono ammesse deleghe in numero massimo di tre per ogni associato presente, anche collegato in videoconferenza purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 23

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

I compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- a) nominare e revocare gli organi sociali;
- b) approvare il bilancio;
- c) approvare i regolamenti interni;
- d) fissare l'importo della quota sociale annuale;
- e) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- f) eleggere e rinnovare i membri del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- i) nomina del Collegio dei Probiviri.

I compiti dell'assemblea straordinaria sono:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto e sulla fusione, scissione e trasformazione dell'ODV;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ART. 24

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.

Ad esso sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni (opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea) in particolare:

- la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, da scegliersi fra i consiglieri eletti;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere il bilancio sociale, quando obbligatorio o per scelta e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- l'adozione di sanzioni disciplinari nei modi previsti dal presente statuto (sospensione ed espulsione).

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti scelti tra le persone fisiche associate: 3 o 5 eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 7. Sono rieleggibili senza limiti. I candidati al Consiglio Direttivo vanno approvati dal Fondatore, garante del rispetto dei valori dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata ovvero a mezzo fax o posta elettronica o qualunque altro mezzo che garantisca il tempestivo ricevimento dell'avviso e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Essa deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. Il Consiglio si considera validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata Assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della nomina in sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per il Presidente e ne fa le veci nei casi di assenza, dimissioni o impedimento, assumendone le funzioni.

ART. 25

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Nel caso di atti di amministrazione di valore inferiore o uguale a ventimila euro la firma sociale spetta in via libera e disgiunta al Presidente e al Vicepresidente.

Per tutti gli atti di valore superiore a ventimila euro la firma spetta congiuntamente al Presidente e al Vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, gli è attribuito il compito di verificare la regolarità delle convocazioni, la legittimazione ad esercitare il diritto voto degli intervenuti nonché la regolarità delle votazioni.

Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo e riferisce allo stesso in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne fa le veci nei casi di assenza, dimissioni o impedimento, assumendone le funzioni.

ART. 26

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale da tre persone ovvero in composizione monocratica da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge.

Nel caso di composizione collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti tutti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. Esso opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3.07.2017 n. 117.

Se l'organizzazione supera i limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.Lgs. 117/17 la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, che dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di controllo e di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile potranno percepire un compenso per l'attività svolta.

Art. 27

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, scelti tra persone qualificate non aderenti all'Associazione e nominati dall'Assemblea. Durano in carica 7 anni a decorrere dalla data della nomina e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente

del Collegio stesso.

Al Collegio dei Probiviri compete:

- a) dirimere le controversie in merito all'interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti interni;
- b) dirimere le controversie tra Associati;
- c) dirimere le controversie tra Associati ed Associazione, ovvero tra organi della stessa;
- d) svolgere le funzioni di decisore d'appello in caso di applicazione dei provvedimenti disciplinari.

Le decisioni del Collegio sono scritte, motivate, inappellabili e costituiscono vincolo ineludibile per le parti.

In caso di cessazione, impedimento o dimissioni di un membro, la prima Assemblea utile provvederà ad una nuova nomina in sostituzione del membro cessato, per la durata residua della carica.

Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Collegio.

Art. 28

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento ed i rapporti interni ed esterni dell'Associazione, il Consiglio Direttivo elabora appositi Regolamenti, coerenti con le previsioni di legge e di Statuto. Detti Regolamenti vengono redatti in coerenza con i principi che ispirano l'Associazione. Vengono predisposti dal Consiglio Direttivo, approvati dall'assemblea degli associati e, una volta approvati, messi a disposizione degli associati presso la sede o consegna mezzo posta elettronica, attraverso il sito Internet dell'Associazione o altro mezzo che consenta la presa visione da parte degli associati.

ART. 29

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 30

(Sanzioni disciplinari)

In considerazione della peculiarità e della particolare delicatezza dei compiti svolti, ogni aderente è tenuto alla scrupolosa osservanza dei principi dell'Associazione, pena l'adozione di sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- a) rimprovero;
- b) censura scritta;
- c) sospensione fino a tre mesi;
- d) esclusione dall'Associazione.

Organo competente ad irrogare sanzioni di cui alle lettere a),

b) e c) è il Presidente, previa delibera in senso favorevole assunta dal Consiglio Direttivo.

Organo competente ad irrogare la sanzione dell'esclusione dall'Associazione è il Consiglio Direttivo.

Tutte le sanzioni sono comminate previo contraddittorio con l'interessato o tra gli interessati, i quali hanno facoltà di presentare memorie, documenti e controdeduzioni per la tutela dei rispettivi interessi. Il regolamento interno dell'Associazione definisce tempi e modalità relativi ai procedimenti ed alla modalità di presentazione dei ricorsi e dei documenti di parte.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Collegio dei Proviviri, le cui decisioni sono inappellabili ed ineludibili.

Art. 31

(Rimprovero e censura)

Il rimprovero consiste in un richiamo verbale dell'associato all'osservanza dei doveri connessi agli scopi dell'Associazione. E' comminato dal Presidente, previa convocazione e audizione dell'interessato. Il Presidente può delegare verbalmente un altro membro del Consiglio Direttivo a comminare il rimprovero a suo nome e per suo conto.

La censura scritta consiste in una comunicazione in cui si evidenzia la mancanza commessa e si richiama l'associato all'osservanza dei principi di comportamento sanciti dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle disposizioni degli organi sociali. La censura scritta è comminata con atto formale sottoscritto dal Presidente, inviato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, previa audizione dell'interessato qualora lo stesso sia reperibile.

L'associato ha 15 (quindici) giorni di tempo, a decorre dalla data di ricevimento della comunicazione della sanzione, per fare pervenire richiesta di appello al Collegio dei Proviviri, unitamente a documenti e memorie scritte a sua giustificazione.

Art. 32

(Sospensione)

Per fatti che vengano considerati di gravità maggiore rispetto a quelli che darebbero luogo ad un rimprovero o ad una censura, ovvero, in caso di reiterazione di comportamenti tali da dare luogo a ripetuti rimproveri o censure può essere adottata la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi. La sanzione della sospensione viene comminata nell'ipotesi in cui un aderente compia:

- atti contrari agli scopi e alle finalità dell'Associazione;
- atti lesivi del decoro e del prestigio dell'Associazione, del suo Presidente, del suo Fondatore e dei suoi membri;
- atti che comportino disservizi nell'organizzazione o nello svolgimento delle attività dell'Associazione.

La sospensione consiste nel temporaneo allontanamento dell'a-

derente che viene sospeso dalle attività dell'Associazione e dai luoghi in cui le attività vengono svolte.

La sospensione comporta il divieto per l'aderente di indossare divise, fregi, simboli e segni dell'Associazione durante il periodo di applicazione della sanzione.

La sospensione viene deliberata dal Consiglio direttivo previa contestazione scritta dei fatti addebitati.

L'addebito deve essere comunicato in tempi ragionevolmente brevi dal momento in cui il fatto addebitato si è verificato oppure dal momento in cui se n'è potuto apprendere il verificarsi.

La sospensione dai servizi e dall'attività associativa ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione di sospensione.

Questa può avvenire per lettera raccomandata A.R., per posta elettronica, per fax o per consegna brevi mani.

All'aderente deve essere lasciato un termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'addebito per fare pervenire giustificazioni e difese scritte.

ART. 33

(Esclusione)

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. La sanzione dell'esclusione consiste nella risoluzione del rapporto associativo per fatto dipendente da dolo o colpa grave dell'associato.

L'esclusione comporta la cancellazione dall'elenco degli aderenti, la restituzione immediata di beni ed effetti dell'Associazione (quali capi di vestiario ed altre dotazioni) ed il divieto per l'aderente espulso di utilizzare, indossare o esibire fregi, segni e simboli dell'Associazione. La sanzione dell'espulsione viene comminata nell'ipotesi in cui un aderente compia;

- atti gravemente contrari agli scopi e alle finalità dell'Associazione;
- atti gravemente contrari al decoro e al prestigio dell'Associazione, del suo Presidente, del socio Fondatore e dei suoi membri;
- atti costitutivi di reato e/o di delitto non colposo nel corso di attività dell'Associazione;
- atti che comportino grave disservizio nell'organizzazione o nello svolgimento delle attività dell'Associazione;
- atti consistenti nel prendere parte, o manifestare pubblica adesione ad associazione, gruppi, comitati ed organismi le cui finalità risultino in conflitto con i fini propri di City Angels.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, corredata di congrua motivazione e previa contestazione scritta dei fatti addebitati.

L'addebito deve essere comunicato in tempi ragionevolmente

brevi dal momento in cui il fatto addebitato si è verificato oppure da momento in cui se n'è potuto apprendere il verificarsi.

L'esclusione dai servizi e dall'attività associativa ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione di espulsione.

Questa può avvenire per lettera raccomandata A.R. per posta elettronica, per fax o per consegna brevi mani. All'aderente deve essere lasciato un termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'addebito per fare pervenire giustificazioni e difese scritte.

L'Associato ha 15 (quindici) giorni di tempo, a decorrere dalla data di ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo per fare pervenire richiesta di appello al Collegio dei Probiviri, unitamente a documenti e memorie scritte a sua giustificazione.

I Probiviri decidono previa audizione in contraddittorio dell'interessato, se reperibile; di un rappresentante del Consiglio Direttivo; e, se ritenuto opportuno dal Collegio dei Probiviri, di testimoni e persone informate sui fatti.

Nell'arco temporale nel quale si svolge il procedimento, l'Associato è sospeso.

L'esclusione ha effetto immediato dall'acquisizione della comunicazione della pronuncia del Consiglio Direttivo da parte dell'Associato senza che questi abbia presentato ricorso al Collegio dei Probiviri; oppure dalla data di ricevimento della comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri da parte dell'Associato.

ART. 34

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 34

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ART. 35

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

F.to: Mario Furlan

Monica Barsotti notaio

Copia informatica conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Atto Esente da Bollo (Modello Unico Informatico).

MILANO 23.11.2022